



## COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 84 / 28/02/2018

#### OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO. OBBLIGO DI INSTALLAZIONE MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 27/05/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizi Polizia Municipale;

**PREMESSO** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e che, in tali circostanze, occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero della neve;

**RITENUTO** necessario per tutelare la pubblica incolumità di prescrivere per i veicoli transitanti lungo le strade di competenza comunale, l'obbligo di essere muniti in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile formazione di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, anche in assenza di tali fenomeni, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

**ATTESO CHE** l'art. 1 della L. n. 120 del 29/07/2010 al comma 1 ha introdotto la modifica dell'art. 6 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, consentendo espressamente agli enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

**VISTO** il combinato disposto degli artt.5 comma 3,6 comma4 lett.e, nonché 7 comma1 lett.a ) e 37 del D.L.vo 285 del 30.04.1992 e s.m.i.

**VISTO** l'art. 192 commi 3 e 6 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992

**VISTO** l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

#### ORDINA

A) dal 28 Febbraio 2018 al 02 Marzo 2018 tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a

due ruote ed i motocicli, in circolazione sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico di competenza del Comune di San Gimignano, **in presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di formazione di neve o ghiaccio devono avere montati i mezzi antisdrucchiolevoli adeguati al veicolo in uso o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;**

**B)** Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di fenomeni nevosi in atto o di neve o ghiaccio sulla strada.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1,O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla omologazione ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 (*Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della Categoria M1*).

A chiunque violi le disposizioni descritte ai punti A,B della presente ordinanza è applicata la sanzione amministrativa prevista dal C.d.s. ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e comma 14

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, ai sensi dell'Art. 192 comma 3 possono:

- ordinare ai conducente dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli nei casi previsti dalla presente ordinanza, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele;
- Chiunque violi gli obblighi sopra citati è soggetto alla sanzione prevista dal C.d.s. ai sensi dell'art. 192 commi 3 e 6.
- La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Gimignano e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Toscana ( L. 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24711/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Lì, 28/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SALVADORI EDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)